



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 59/19 DEL 4.12.2018

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Organizzazione del procedimento.

Il Vicepresidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale per la Sardegna "Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni" (16 febbraio 2014) e la quindicesima legislatura si conclude il 16 febbraio 2019. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e contestuale elezione del Presidente della Regione potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del citato periodo. Dovranno svolgersi, pertanto, nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 24 febbraio 2019.

Il Vicepresidente informa che, secondo la vigente normativa, art. 17, comma 2 quater, della legge regionale n. 16 del 2013, art. 91 della legge regionale n. 7 del 1979 e art. 17 della legge n. 136 del 1976, gli adempimenti e le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico della Regione e che la struttura regionale competente in materia elettorale, al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni deve predisporre, in un arco temporale abbastanza ristretto, una serie di provvedimenti ed attività di natura tecnico giuridico e amministrativa

In particolare, il competente Servizio deve procedere alla predisposizione e relativa acquisizione e fornitura di tutto il materiale (pubblicazioni per gli uffici di sezione e per gli uffici superiori, cartoline per gli elettori residenti all'estero, verbali per gli uffici di sezione e per gli uffici superiori, tabelle di scrutinio, modulistica, cancelleria, ecc.) necessario allo svolgimento delle consultazioni da consegnare a tutte le Amministrazioni coinvolte (Comuni, Prefetture, Corte d'Appello e Tribunali della Sardegna), nonché alla fornitura di tutti i servizi indispensabili al procedimento, compreso quello relativo all'acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione elettorale provenienti dai Comuni e alla loro diffusione e pubblicazione sul sito internet della Regione.

Lo stesso Servizio deve assicurare, anche in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei candidati alla presidenza e di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati; deve assicurare, inoltre, la trasmissione ai Sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.



Il Vicepresidente, prosegue, evidenziando che tali adempimenti sono assicurati dalla Regione anche in collaborazione con il Ministero dell'Interno, previa specifica intesa con la quale vengono concordate le modalità di collaborazione con le competenti strutture dello stesso Ministero, il raccordo delle rispettive funzioni e l'utilizzo dei materiali quali i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della camera dei deputati (L.R. n. 16/2013, art. 17, commi 2-bis e 2-ter).

Il Servizio competente deve, inoltre, provvedere alla gestione giuridico-amministrativa del procedimento elettorale anche mediante la predisposizione delle relative circolari e direttive ai Comuni e collaborare con gli Uffici giudiziari, in raccordo con le Prefetture della Sardegna.

Il Vicepresidente prosegue evidenziando che, in considerazione della complessità degli adempimenti citati, della delicatezza del procedimento, della necessità di adeguare i documenti necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali alle disposizioni della recente legge regionale statutaria n. 1 del 20 marzo 2018 e alla giurisprudenza formatasi a seguito delle precedenti elezioni regionali nonché della limitatezza temporale con cui gli stessi devono essere realizzati, è necessario istituire un gruppo temporaneo di lavoro con personale del Sistema Regione, coinvolgendo, prioritariamente, chi abbia già maturato esperienza in materia elettorale, proveniente anche da altre Direzioni generali che dovrà operare a supporto del Servizio registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni. A tal fine, ravvisata l'urgenza e la ristrettezza dei tempi per la preparazione delle elezioni, tale personale può essere individuato e chiamato ad operare sino alla data delle consultazioni elettorali direttamente dal Direttore generale della Presidenza della Regione.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai fini della costituzione del gruppo temporaneo di lavoro, "Ufficio elettorale temporaneo", informa che il suddetto personale può essere chiamato a operare nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali e i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse ai sensi dell'art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979 e s.m.i., e svolgerà tutti gli adempimenti connessi alla consultazione medesima "in deroga alle vigenti disposizioni" in materia di gestione e autorizzazione al lavoro straordinario.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA



di dare mandato al Direttore generale della Presidenza per l'istituzione di un gruppo di lavoro temporaneo, "Ufficio elettorale temporaneo", ai fini dell'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali dell'anno 2019, nell'ambito della Direzione generale della Presidenza a supporto delle attività di competenza del Servizio registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni fino al completamento delle operazioni medesime.

Il Direttore generale della Presidenza provvederà, con propria determinazione, all'individuazione del personale necessario, anche in servizio presso altre Direzioni generali, che sarà chiamato a collaborare con il Servizio Registro Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni competente all'attuazione dei procedimenti in argomento, per portare a compimento tutte le operazioni relative alla gestione della consultazione elettorale regionale.

Il personale della struttura temporanea dovrà operare anche in orario di lavoro ordinario, concordemente alla programmazione delle attività disposte dal competente Servizio Registro Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni della Direzione generale della Presidenza, e può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario "in deroga alle vigenti disposizioni" in materia di gestione e autorizzazione dello straordinario ai sensi dell'art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci